

LEGGE REGIONALE VENETO 3 febbraio 1998, n. 3 – BURV 6/2/1998, n.13

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998).

Art. 74

Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
"Norme per l'assetto e l'uso del territorio"

1. All'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, viene aggiunto il seguente comma:

"La progettazione degli strumenti urbanistici di pianificazione, generali ed attuativi, deve essere fatta all'interno della struttura pubblica; in assenza di una struttura idonea, gli incarichi sono conferiti a consulenti esterni scelti tra i liberi professionisti **laureati in urbanistica**, in architettura e in ingegneria."